

6.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1987

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
<p>ARNABOLDI: Per l'estensione anche agli insegnanti abilitati della sentenza della Corte costituzionale che prevede l'immissione in ruolo di quelli non abilitati in servizio nell'anno scolastico 1981-1982 (4-01410) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>	137	<p>PARLATO: Per l'eliminazione del piombo dalla benzina (4-00088) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)</p>	140
<p>BENEVELLI: Per un intervento volto ad adeguare le passerelle e gli accessi ai battelli di navigazione interna alle norme previste dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, per i portatori di <i>handicap</i> motori, con particolare riferimento agli scali del lago di Garda (4-00874) (risponde MANNINO, <i>Ministro dei trasporti</i>)</p>	138	<p>PARLATO: Per l'emissione di un francobollo commemorativo del poeta Francesco Cangiullo, illustre esponente del Futurismo (4-00796) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)</p>	140
<p>MASINI: Per la sollecita realizzazione della nuova sede dell'ufficio postale di Borghi (Forli) (4-00530) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)</p>	139	<p>PERRONE: Per la corretta applicazione dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, concernente norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare (4-00614) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>)</p>	141
<p>NAPOLI: Sullo stato delle trattative riguardanti l'individuazione dell'area ove istituire a Reggio Calabria una scuola per allievi carabinieri (4-00995) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>)</p>	139	<p>POLI BORTONE: Sull'esclusione dei professori universitari incaricati dai comitati del Consiglio nazionale delle ricerche (4-00738) (risponde RUBERTI, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>)</p>	141
		<p>POLI BORTONE: Sul mancato rispetto delle disposizioni ministeriali del 24 giugno 1986 in materia di organizzazione dei corsi di specializzazione polivalente per il personale direttivo,</p>	

	PAG.		PAG.
docente ed educativo operante in attività di sostegno agli alunni handicappati (4-00742) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	141	reggimento di Sassari (4-01072) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>)	143
STALLER: Sulle responsabilità in merito alla mancata concessione del congedo al militare di leva Daniele Grasso, in servizio presso il 152°		TASSI: Per un intervento volto a consentire al dottor Gino Fietta l'anticipato possesso della presidenza del tribunale di Piacenza (4-00534) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	144

ARNABOLDI E TAMINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che il ministro della pubblica istruzione con circolare del 21 luglio 1987 stabiliva i modi per l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 25 novembre 1986;

la circolare citata era diretta conseguenza del parere espresso dal Consiglio di Stato in data 25 febbraio 1987;

il Ministero ha applicato solo la seconda parte del parere del Consiglio di Stato, e cioè la parte b-2, laddove si afferma che i beneficiari della sentenza sono gli insegnanti di 1° e 2° grado non abilitati in servizio nell'anno scolastico 1981/82 con nomina del Provveditore e quelli, sempre non abilitati, in servizio nell'anno scolastico 1981/82 e in un altro anno compreso nel sessennio antecedente il 10 settembre 1981;

questi insegnanti, che entrano in ruolo dal 10 settembre 1984, debbono trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) aver presentato nei termini previsti dall'O.M. 2 settembre 1982 domanda di partecipazione alla sessione riservata di abilitazione;

b) essere stati esclusi dalla sessione riservata e aver prodotto ricorso giurisdizionale —:

quali motivi hanno indotto il ministro a non dare pratica attuazione alla prima parte del parere del Consiglio di Stato. Il predetto alto Consesso nella parte (a) stabilisce che: « I provvedimenti di stato giuridico concernenti singoli interessati, che nel sistema della

legge n. 270 del 1982 debbano essere adottati d'ufficio, e presuppongono un mero riscontro dei requisiti e dei titoli degli interessati stessi, dovranno ora essere adottati nei confronti della generalità dei soggetti che, risultando sprovvisti dei requisiti di base al testo originario della legge, risultino invece possederli in base al testo emendato ». L'applicazione di quanto riportato sopra dava la possibilità, di immissione in ruolo dal settembre 1982, a tutti gli insegnanti di 1° e 2° grado abilitati che avevano ottenuto dal Provveditore nel 1981/82 una supplenza annuale e agli altri, sempre abilitati, che avevano insegnato nel 1981/82 e in un altro anno compreso nel sessennio antecedente il 10 settembre 1981.

Si chiede di sapere, altresì, perché il ministro non ha inteso, finora, estendere gli effetti della sentenza della Corte costituzionale nei confronti degli insegnanti non abilitati, che non avevano presentato nell'82 istanza di partecipazione ai corsi abilitanti riservati.

Se non ritenga che tutto ciò configuri una lampante iniquità, visto che gli insegnanti non abilitati vengono immessi in ruolo e altri pur essendo abilitati e pur possedendo gli stessi anni di servizio dei primi, si vedono esclusi e privati di un loro diritto. (4-01410)

RISPOSTA. — *Le istruzioni applicative della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 1986, impartite con la circolare ministeriale del 15 luglio 1987, n. 210, sono state necessariamente limitate a quelle sole situazioni suscettibili di essere sanate in via amministrativa, secondo gli orientamenti, al riguardo espressi dal Consiglio di*

Stato con il parere cui ha fatto riferimento l'interrogante.

Alla luce, pertanto, di tale parere è stato possibile prendere in esame soltanto la posizione di quei docenti i quali, oltre ad essere risultati in possesso dei requisiti ritenuti validi dalla succitata sentenza, avessero, a suo tempo, presentato domanda di partecipazione alla sessione riservata di abilitazione ex articolo 35 della legge n. 270 del 1982 e avessero proposto regolare gravame avverso l'esclusione dalla stessa o avessero, comunque, superato con riserva le relative prove.

Nessun provvedimento si sarebbe, invece, reso possibile in via amministrativa, per disporre l'immissione in ruolo degli insegnaenti supplenti già abilitati e venuti ora a trovarsi in godimento dei requisiti richiesti a seguito della pronuncia della Corte costituzionale.

Infatti, l'adozione di provvedimenti quali quelli sollecitati, in quanto non promuovibile d'ufficio ma su istanza degli interessati, non pare possa farsi rientrare nella fattispecie contemplata al punto a) del parere del Consiglio di Stato n. 439 del 1987 e di cui è cenno nell'interrogazione.

Si ricorda, in proposito che, a norma dell'articolo 5 dell'ordinanza ministeriale del 20 luglio 1984, i docenti aventi titolo all'immissione in ruolo in applicazione delle leggi n. 270 del 1982 e n. 326 del 1984, avrebbero dovuto presentare domanda, per l'inclusione nelle apposite graduatorie, entro il 27 agosto 1984.

Quanto comunque, all'estensione dei contenuti della citata sentenza n. 249 del 1986, alle categorie di personale, non prese in considerazione dalla Corte costituzionale ma che si trovino nelle medesime condizioni giuridiche, le possibili soluzioni hanno portato alla predisposizione di un apposito disegno di legge che, appena avrà ricevuto il parere delle competenti organizzazioni sindacali, sarà sottoposto, con ogni possibile sollecitudine, all'esame delle Assemblee parlamentari.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

BENEVELLI, POLI, REBECCHI, FERRANDI DI PRISCO BONFATTI PAINI E FAGNI — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/78 le passerelle e gli accessi ai battelli di navigazione interna devono avere una larghezza di almeno un metro;

in tutti gli scali del lago di Garda sono ancora in funzione le vecchie passerelle non regolamentari e pertanto è impedito o reso assai difficoltoso l'accesso ai battelli da parte dei portatori di handicap motori costretti a spostarsi con carrozelle o tricicli;

ad analoga interrogazione n. 4-19908 presentata il 22 febbraio 1987 non fu data risposta —:

che cosa intende fare perché le leggi e i regolamenti in vigore siano rispettati a favore in particolare dei cittadini e dei turisti italiani e stranieri con svantaggio motorio. (4-00874)

RISPOSTA. — *Sul lago di Garda sono state costruite e messe in funzione, in via sperimentale, sei passerelle in alluminio larghe un metro e lunghe tre metri e mezzo, destinate a rendere più agevole l'imbarco e lo sbarco sui battelli di linea di passeggeri affetti da svantaggio motorio.*

L'esperimento ha avuto esito positivo ma ha anche palesato l'impossibilità di una sostituzione generalizzata di tutte le attuali passerelle di legno e ferro con i nuovi manufatti; infatti, ai fini della manovrabilità, per contenere il peso delle passerelle in alluminio a 80 chilogrammi si deve limitare la loro portata ai 350/400 chilogrammi, equivalenti a quattro, sei persone impegnanti il piano di carico.

Invece, l'allargamento ad un metro delle attuali passerelle di legno, che hanno una portata di gran lunga maggiore, porterebbe il loro peso a superare i 150 chilogrammi con conseguente impossibilità di manovra delle stesse da parte del personale sia degli scali sia di bordo.

Tuttavia, la favorevole sperimentazione delle sei passerelle campione consentirà, la

loro adozione generalizzata anche sugli altri laghi; a ciò si provvederà non con la sostituzione delle attuali passerelle su tutti gli 88 scali in esercizio, bensì con l'installazione delle stesse sui battelli sufficientemente grandi in modo da rendere possibile la loro sistemazione a bordo.

Si aggiunge che è prevista la costruzione di cinquanta passerelle del tipo sopra detto che, entro la stagione turistica 1988, entreranno a far parte delle dotazioni di bordo di tutte le navi di maggior tonnellaggio, svolgenti il servizio di linea sui laghi di Garda, Maggiore e di Como.

Il Ministro dei trasporti: MANNINO.

MASINI, FILIPPINI GIOVANNA E RONZANI. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che

si è avuta notizia che la preannunciata realizzazione della nuova sede dell'Ufficio Postale di Borghi (Forlì) è stata rinviata a tempo indeterminato;

tale decisione, ove risultasse confermata, provocherebbe gravi disagi essendo nota la totale inadeguatezza del locale attualmente utilizzato il quale peraltro è preso in affitto dall'amministrazione delle poste;

contro tale decisione hanno preso posizione le forze politiche, sociali e il consiglio comunale il quale lamenta di essere stato messo di fronte al fatto compiuto —:

se tale notizia risponde a verità e, in tal caso, quali sono i criteri che hanno ispirato tale decisione e cosa interida fare per consentire la realizzazione della nuova sede dell'ufficio postale in modo da dare attuazione agli impegni precedentemente assunti e a rispondere positivamente alle attese della popolazione.

(4-00530)

RISPOSTA. — Non risponde al vero la notizia secondo cui la preannunciata realizzazione di un nuovo ufficio postale di set-

tore in località Borghi (Forlì) sarebbe stata rinviata a tempo indeterminato.

L'Amministrazione infatti in attuazione delle disposizioni dettate dalla legge 23 gennaio 1974, n. 15 e dalla legge 10 febbraio 1982, n. 39 ha redatto un programma di interventi straordinari per la costruzione di edifici destinati a sede di uffici locali non ubicati in capoluoghi di provincia.

In tale programma è ricompresa la costruzione dell'ufficio di Borghi la cui realizzazione è stata concessa alla società Italposte che sta già provvedendo alla elaborazione del progetto esecutivo. Si è pertanto in attesa di ricevere, entro breve tempo, l'intera documentazione per l'esame di competenza degli organi tecnici delle poste e delle telecomunicazioni e le successive approvazioni di rito.

Nel frattempo, constatata l'inidoneità della vecchia sede dell'ufficio delle poste e delle telecomunicazioni di Borghi, si è provveduto a prendere in locazione alcuni locali dotati di adeguate misure di sicurezza (bancone antiproiettile ed impianto di teleallarme) e ritenuti idonei dai competenti organi locali nei quali vengono svolti provvisoriamente i servizi d'istituto.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMI.

NAPOLI. — Ai Ministri della difesa e dell'interno. — Per sapere, in relazione alla iniziativa del Governo di istituire a Reggio Calabria una scuola per allievi carabinieri che dovrebbe sorgere sull'area dell'ex ospedale psichiatrico — premesso che l'istituzione di una scuola allievi carabinieri, oltre ad avere riflessi sul piano della occupazione e delle attività dirette e indirette collegate ad essa, assume il significato di una forte presenza dello Stato in un'area di grande difficoltà sociale —:

a che punto è la trattativa per risolvere il problema dell'area necessaria alla costituenda scuola;

se non si ritiene di realizzare con immediatezza un accordo con il Ministero

della sanità e la locale unità sanitaria locale allo scopo di trovare una soluzione alternativa per l'ex ospedale psichiatrico attualmente trasformato in lager per malati di mente. (4-00995)

RISPOSTA. — *L'ipotesi di realizzare un istituto di istruzione per allievi carabinieri in Reggio Calabria, sull'area occupata dall'ex ospedale psichiatrico, ha dovuto essere abbandonata per le difficoltà connesse con l'esigenza di evacuare i circa 400 malati di mente ancora ricoverati.*

La necessità di poter disporre in tempi contenuti di un idoneo sedime ha indotto l'Arma a ricercare una soluzione alternativa, individuata in un ampio terreno, immediatamente disponibile, sito in località Pietra della Zita, tra gli abitati di Archi e Gallico.

Il Ministro della difesa: ZANONE.

PARLATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso quanto alla interrogazione 4-00527 del 26 settembre 1983 e cioè che:

la presenza del piombo nella benzina per auto comporta rischi gravissimi per l'organismo umano, giacché l'inhalazione di composti di piombo presenti nell'atmosfera è responsabile di malformazioni del feto, colpisce l'apparato cerebrale e nervoso di chi vi sia esposto, addirittura procura nei bambini uno sviluppo mentale inferiore;

gia negli Stati Uniti d'America e nel Giappone le case automobilistiche europee possono vendere solo quei modelli funzionanti a benzina senza piombo e dotati di filtri catalitici per ridurre le emissioni di monossido di carbonio e di ossido di azoto;

il divieto di immatricolazione di autovetture alimentate con benzina al piombo verrà introdotto dal 1986 nella Germania Federale e dal 1990 nella Gran Bretagna —:

quali iniziative rapide e concrete si intendono assumere per eliminare il ri-

schio largamente presente in Italia e che, come si evince dalla situazione internazionale, compromette persino la possibilità di vendita sui mercati esteri della produzione automobilistica nazionale;

perché le stesse case italiane già provvedono alla esportazione in Giappone ed USA di auto come sopra alimentate ma si consente che non altrettanto facciano per la produzione destinata al mercato interno, nonostante i detti gravissimi rischi. (4-00088)

RISPOSTA. — *Il nostro paese effettivamente non ha ancora dato attuazione alla direttiva CEE del 20 marzo 1985, n. 210, diretta alla soppressione dei composti di piombo nella benzina, pur essendo state presentate numerose proposte di legge in tal senso nel corso della IX legislatura.*

Tuttavia, la legge 16 aprile 1987, n. 183 dispone, all'articolo 14, che le norme contenute nelle direttive CEE indicate nell'elenco A ad essa allegato — fra le quali è ricompresa anche la n. 85/210 « Direttiva del Consiglio del 20 marzo 1985 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi al tenore di piombo nella benzina » — hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta dei ministri competenti entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, con il quale verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive CEE.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

PARLATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che

il 22 luglio 1977 si spegneva a Livorno nella più nera miseria e completamente dimenticato il poeta Francesco Cangiullo, esponente napoletano di assoluto rilievo del Futurismo italiano —:

se ritenga, nel decennale della scomparsa, di ricordarne l'opera di avanguar-

dia culturale con l'emissione di uno specifico francobollo commemorativo.

(4-00796)

RISPOSTA. — *Essendo stato da tempo adottato il criterio di contenere entro limiti ristretti le emissioni di francobolli commemorativi e celebrativi, non tutti gli avvenimenti, i personaggi e le ricorrenze, anche se di indubbia importanza, possono essere ricordati come sarebbe desiderabile.*

Si è venuti, pertanto, nella determinazione, per quanto riguarda la commemorazione di personaggi, di limitare le emissioni alla ricorrenza del centenario della morte, ricordando, in casi eccezionali, il venticinquesimo o il cinquantesimo anniversario.

Si deve aggiungere che il programma di emissioni filateliche per il 1987, autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986 ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1987, è ormai in avanzata fase di realizzazione, non consentendo, quindi, anche sotto tale profilo, l'accoglimento della richiesta avanzata dall'interrogante.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMI.

PERRONE. — *Ai Ministri della difesa e per la funzione pubblica.* — Per conoscere se sono state diramate le opportune direttive agli organi centrali e periferici per la corretta applicazione dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100, concernente « Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare ».

Il n. 5 del precitato articolo stabilisce che il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 (delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza) che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina. Data l'importanza

che la norma riveste per il personale interessato si chiede di sapere dal ministro, ove non sia stato ancora provveduto, se intende disporre con urgenza tutti gli adempimenti necessari e utili a rendere operante la legge vigente. (4-00614)

RISPOSTA. — *La Difesa, per quanto di competenza, ha già provveduto a diramare le opportune direttive per l'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100.*

Inoltre, per quanto riguarda il comma 5 dell'articolo 1, si fa presente che il Dipartimento della funzione pubblica non ha ritenuto opportuno emanare particolari disposizioni applicative, trattandosi di una norma per la quale è venuta meno ogni remora interpretativa da parte del Dicastero della pubblica istruzione.

Il Ministro della difesa: ZANONE.

POLI BORTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga inopportuno oltre che illegittimo il fatto che siano stati eliminati i professori universitari incaricati dai comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche. (4-00738)

RISPOSTA. — *In forza del disposto dell'articolo 1, lettera f) della legge 8 luglio 1986, n. 360, anche i professori universitari incaricati, godono dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni — di cui è imminente la fissazione della data delle consultazioni — dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche.*

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica: RUBERTI.

POLI BORTONE E RALLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

la circolare ministeriale del 24 giugno 1986, n. 4284, e l'ordinanza ministeriale n. 194 del 24 giugno 1986 stabi-

scono i criteri per conseguire una specializzazione polivalente nonché le norme per la gestione e l'organizzazione dei corsi biennali;

l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, stabilisce che le amministrazioni pubbliche assicurano una preventiva, costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali;

l'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale 194 citata stabilisce in maniera precisa e puntuale i requisiti che devono possedere il direttore, i docenti e i monitori dei corsi;

le modalità delle prove attitudinali sono stabilite dal collegio dei docenti;

la vigilanza deve essere realizzata sia tramite gli ispettori tecnici, sia tramite l'apposito gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica degli handicappati appositamente integrato;

l'articolazione dei corsi e 2 finalizzata ad una seria preparazione sul campo:

1) in Taranto si è verificato che le organizzazioni sindacali, dopo una estenuante azione, sono state « informate » dei criteri organizzativi dei corsi il 23 e 24 del 1986;

2) a tutt'oggi non risulta completato il « collegio dei docenti »;

3) le nomine effettuate, compreso il direttore, non risultano essere state effettuate secondo l'articolo 3 della più volte citata ordinanza ministeriale n. 194, infatti vi è stato solo un episodico coinvolgimento di docenti universitari mentre a Taranto e, comunque nelle vicine università di Bari e di Lecce esistono certamente docenti in possesso dei requisiti richiesti (sarebbe stato sufficiente coinvolgere ufficialmente le suddette università);

4) le prove attitudinali sono state effettuate senza il previsto coinvolgimento del collegio dei docenti;

5) non vi è stato nessun coinvolgimento degli ispettori ed è stato completamente escluso il « gruppo di lavoro » che, ovviamente, non è stato neppure integrato;

6) l'articolazione oraria dei corsi non ha tenuto conto né degli impegni scolastici dei « discenti » né tanto meno della sopportabilità fisiologica dei carichi di lavoro. Non si realizza una seria preparazione costringendo i docenti a svolgere la normale attività didattica che nelle classi a tempo prolungato si svolge anche al pomeriggio e poi dalle ore 15,30 a seguire le lezioni dei corsi. C'è da aggiungere che molti docenti insegnano in scuole diverse dalla loro residenza e i corsi, ovviamente, si svolgono a Taranto —:

se non ritenga opportuno:

1) che vengano sospesi i corsi così come sono stati programmati;

2) che il personale venga opportunamente esonerato dagli obblighi di servizio;

3) che sia data a tutti gli specializzati la possibilità facoltativa della riconversione;

4) che le nomine del direttore e dei docenti siano effettuate secondo i criteri previsti dall'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale n. 194 del 1986 con il coinvolgimento delle università;

5) che sia garantita la presenza degli ispettori e il coinvolgimento dell'apposito gruppo di lavoro;

6) che sia garantito un continuo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali;

7) che sia rivista l'organizzazione temporale dei corsi polivalenti. (4-00742)

RISPOSTA. — *Non risulta che la fase di avvio dell'attività organizzata nella sede di Taranto, per la specializzazione del personale docente, sia stata caratterizzata da disinformazione ed irregolarità.*

Infatti, ancor prima dell'inizio delle lezioni, sono stati tenuti, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986 n. 13 ed alla presenza del provveditore agli studi, del primo dirigente e del direttore designato dalla scuola, quattro incontri con i rappresentanti sindacali per l'organizzazione della scuola i quali, nel corso delle riunioni svoltesi il 9, il 23 ed il 24 gennaio 1987, hanno presentato alcune specifiche richieste.

In merito poi alla nomina del direttore e degli insegnanti, premesso che l'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale del 24 giugno 1986 n. 194 si riferisce prevalentemente agli enti richiedenti non statali, si fa presente che sia il provveditore sia il direttore incaricato della scuola hanno, a più riprese, coinvolto le università regionali per le collaborazioni tecnico-scientifiche e l'eventuale disponibilità di docenti nelle persone dei professori Laneve, Paparella e Pelter, rispettivamente delle università di Bari, di Lecce e di Padova.

Si precisa, inoltre, che tutti i docenti prescelti — tra i quali figurano esperti di riconosciuto valore (quali il professor Carducci, libero docente dell'Ateneo di Bari ed il professor De Gennaro di Bari) — sono in possesso dei titoli richiesti.

Quanto poi alle prove attitudinali, esse sono state organizzate nella piena osservanza dell'ordinanza ministeriale n. 194 del 1986 e si sono svolte secondo modalità stabilite dal collegio dei docenti nella riunione del 4 novembre 1986, come si desume dal verbale n. 1 recante la stessa data.

Premesso, altresì, che alle disposizioni, contenute nell'articolo 15 della citata ordinanza, si è fatto ricorso anche per l'esercizio della vigilanza durante lo svolgimento del corso, si chiarisce che il coinvolgimento degli ispettori e del gruppo di lavoro è avvenuto nelle fasi propositive ed organizzative e continuerà ulteriormente.

L'articolazione del corso prevede, per il primo anno, una frequenza trisettimanale delle lezioni con orari pienamente accettati dai partecipanti mentre le lezioni finalizzate alla riconversione dei titoli già posseduti

hanno una frequenza bisettimanale. Sulla base di norme di prossima emanazione, la data per il completamento dell'orario delle lezioni, del tirocinio e per lo svolgimento degli esami verrà prorogata al 31 ottobre 1987.

Per quanto concerne, infine, gli esoneri dal servizio, si ricorda che l'articolo 4 della legge 270 del 1982 ne consente la concessione a condizione che non comportino oneri per l'erario. In applicazione di tale norma, le circolari ministeriali n. 207 del 1985 e n. 24 del 1987 hanno, conseguentemente, invitato i provveditori agli studi a predisporre, fin dall'inizio dell'anno scolastico, un piano provinciale di utilizzazione del personale delle dotazioni organiche aggiuntive, che consenta al personale frequentante i corsi di specializzazione di ottenere esoneri totali o parziali dal servizio di insegnamento.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

STALLER E RUTELLI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il giovane militare di leva Daniele Grosso, in servizio al 152° Reggimento di Sassari, per mesi si era rivolto alle autorità militari per ottenere un congedo anticipato, viste le gravi condizioni economiche della famiglia: il padre Augusto è ricoverato presso l'ospedale di Udine, in lista d'attesa per subire un trapianto cardiaco;

al signor Grosso non era stato concesso che qualche permesso, nonostante i gravi motivi che egli portava a suffragio della sua istanza di congedo;

come si legge sull'*Unione Sarda* del 2 settembre u.s. — è dovuto intervenire di persona il ministro della difesa Valerio Zanone, in vacanza ad Alghero, per consentire a Daniele Grosso di ottenere il congedo, « o meglio una speciale licenza che scadrà il 26 gennaio, data fissata per la fine del servizio di leva »;

il ministro è intervenuto dopo aver letto l'accorato appello di Daniele, « per smuovere una burocrazia evidentemente lenta che aveva bisogno di lunghi accertamenti prima di accogliere la richiesta »;

il ministro Zanone — come riferito dal medesimo articolo di stampa — aveva dichiarato in proposito: « È un caso meritevole della massima attenzione e non mancherò di intervenire » —;

in quante occasioni il ministro della difesa è dovuto finora intervenire di persona per garantire diritti di cittadini in divisa che trovano evidentemente riscontro in precise norme;

quali provvedimenti intenda assumere nei confronti dei responsabili della mancata concessione del congedo — o della « speciale licenza » — prima del diretto intervento del ministro;

quali provvedimenti intenda assumere perché si evitino in futuro situazioni quali quella enunciata, e i gravi nocimenti arrecati a giovani di leva e alle loro famiglie dalla lentezza più o meno volontaria nel disbrigo delle pratiche di congedo anticipato. (4-01072)

RISPOSTA. — *Le pratiche di concessione della licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo sono di norma definite tempestivamente.*

Eventuali ritardi sono dovuti alla mancanza di una documentazione idonea a riscontrare la sussistenza delle condizioni richieste.

Quanto al caso del militare Daniele Grosso, si fa presente che la pratica di invio in licenza illimitata è stata definita il 28 agosto 1987.

Il Ministro della difesa: ZANONE.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e del tesoro. — Per sapere se non intendano intervenire urgentemente per provvedere al pronto « anticipato possesso » della presidenza del tribunale di Piacenza a favore del dottor Gino Fietta, attualmente pretore capo di quella città, già nominato da una quindicina di giorni dal Consiglio Superiore della magistratura, con delibera presa all'unanimità.*
(4-00534)

RISPOSTA. — *Con decreto 8 settembre 1987 in corso di registrazione, il dottor Gino Fietta, consigliere pretore dirigente del mandamento di Piacenza, è stato trasferito al tribunale della stessa città, con funzioni di presidente.*

Allo stato non è pervenuta alcuna richiesta di anticipato possesso dalla corte di appello di Bologna, il che preclude al ministro l'eventuale adozione del provvedimento auspicato dall'interrogante.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.